

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COD.43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 38 DEL 30-09-14

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO, PIANO FINANZIARIO E ALI= QUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - COM= PONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CARNEVALI CARLO	P	MONTI GIUSEPPINA	P
BRACONI LUCA	P	BRACCACINI FRANCESCO	P
MEZZALANI LUCIANO	P	BENOCCI ANNA	P
PALMILI MARTINO	P	MONINA PAOLO	P
SILVESTRONI ALESSANDRA	P	BELLUCCINI FEDERICA	P
ZACCONI MICHELE	P	SPARAPANI MASSIMO	P
GAMBINI ALESSANDRO	A		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[1] Presenti n.[12]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Assume la presidenza il Dott. CARNEVALI CARLO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PALMILI MARTINO

ZACCONI MICHELE

MONINA PAOLO

Il Presidente introduce per l'approvazione il regolamento, il piano finanziario e la determinazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili – TASI – .

Riferisce che la Tasi è una novità e che in un primo momento l'amministrazione era dell'opinione di non applicarla, il minimo è l'1 per mille mentre il massimo è il 3,3 per mille; il Comune di Montefano applicherà l'1 ed è la più bassa in assoluto tra tutti i comuni che poi verranno elencati.

Prende la parola il Vice Sindaco Silvestroni che spiega come questo nuovo tributo è complementare all'Imu e precisamente è un pezzettino di Imu e serve a finanziare il costo dei servizi indivisibili quali la Polizia Municipale, la viabilità, l'illuminazione pubblica, l'ambiente e la protezione civile; in definitiva lo Stato dice ai Comuni di autofinanziare, almeno in parte, i propri servizi.

Il presupposto è il possesso dell'immobile a qualsiasi titolo (un po' come l'Imu) compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

Nella Tasi però anche il locatario è chiamato al pagamento di una percentuale che il regolamento comunale stabilisce e che può andare dal 10 al 30% dell'ammontare e sarà difficile per l'ufficio tributi accertare se tutti gli affittuari hanno pagato il loro 10%.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu e l'aliquota base che lo Stato ha fissato è l'1 per mille e i Comuni la possono aumentare nel rispetto del vincolo di base cioè la somma di questa imposta insieme all'Imu non può superare il 10,60 per mille.

La nostra aliquota unica è certamente la più bassa rispetto a tutti i Comuni limitrofi, al riguardo vengono riferite le aliquote dei Comuni di Recanati 3,20, Appignano 2, Montecassiano 2,20, Filottrano 2,40, Treia 3,3, Cingoli 2,5, Macerata 2,5, Porto Recanati 2,90, Urbisaglia 2, Osimo 2,5, ed altri.

Il Consigliere Benocci critica comunque le decisioni del Comune in quanto, secondo la stessa, la TASI poteva essere azzerata, se non fossero state attribuite le indennità agli Amministratori.

Il Sindaco replica a tali affermazioni spiegando di avere svolto le funzioni per i primi cinque anni senza percepire alcuna remunerazione, poi ha deciso di avere quanto compete per legge a tutti gli amministratori, anche in relazione alla attribuzione delle competenze e delle relative responsabilità gestionali che in precedenza erano attribuite alla Dr. Timmi, la Vice Segretaria. Infatti rileva, snocciolando i relativi conti, che il

costo delle indennità di carica, sommato alla spesa per la dipendente assunta in staff, è inferiore alla retribuzione della citata Vice Segretaria.

Il Consigliere Sparapani invita a non mescolare le indennità con le competenze e le attribuzioni del Sindaco.

Esce dall'aula il Consigliere Anna Benocci.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- comma 682, che prevede la necessità di adottare un regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
- comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI;
- comma 703 in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Valutata l'opportunità di predisporre regolamenti comunali differenziati per l'intera fattispecie della IUC, nelle sue componenti, al riguardo:

- il Regolamento IMU è già stato approvato con delibera di C.C. n. 11 del 21.06.2012;
- il Regolamento TARI è stato approvato nella odierna seduta consiliare con delibera n. 36;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme in materia di Imposta Unica Comunale come disciplinata dalla citata legge 147/2013, nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed alle vigenti disposizioni in materia di tributi comunali;

Visti inoltre l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché il citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013, i quali prevedono che i Comuni deliberino regolamenti e tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune;

Visto inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU (comma 677);
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ritenuto di non dover applicare nessuna delle riduzioni di cui al comma 679;

Considerato di dover applicare un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore, qualora si applicasse la TASI alle abitazioni diverse dall'abitazione principale;

Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 688 L. 147/2013 nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

Ritenuto per effetto di quanto sopra di applicare l'aliquota TASI alle seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali;
- altri fabbricati
- aree fabbricabili
- fabbricati rurali ad uso strumentale

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto del comma 688 e dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	1,0 per mille
Altri fabbricati	1,0 per mille
Aree fabbricabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

Stimato in €. 140.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, come indicato nel regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. Servizio di polizia locale
2. Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale
3. Servizi connessi all'illuminazione pubblica
4. Servizi relativi ad ambiente e territorio (parchi e giardini)
5. Protezione civile

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio di polizia locale	€ 116.974,24
2	Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale	€. 197.342,47
3	Servizi connessi all'illuminazione pubblica	€. 115.035,00
4	Servizi relativi ad ambiente e territorio (parchi, giardini)	€. 47.484,99
5	Protezione civile	€. 5.430,00
TOTALE		€ 482.226,70

a fronte di un gettito di €. 140.000,00 (copertura 29,03);

Valutato opportuno applicare alla TASI lo stesso numero di rate e le stesse scadenze dell'IMU;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

d) L'art. 1 del D.M. Interno del 18/09/2014 che, per gli enti locali, differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 30-09-2014 - pag. 6 - COMUNE DI MONTEFANO

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) ed f), del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267;

Visto il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito nell'originale del presente atto;

PARERE FAVOREVOLE

Rag. Paola Cingolani

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Monina, Belluccini, Sparapani);

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 25 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

3.

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	1,0 per mille
Altri fabbricati	1,0 per mille
Aree fabbricabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

3. Di non applicare detrazioni o agevolazioni di imposta;

4. Di stabilire che il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato, in una rata, scadente il 16 dicembre;

5. Di stimare in €. 140,000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

6. Di stabilire in €. **482.226,70** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali :

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio di polizia locale	€ 116.974,24
2	Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale	€. 197.342,47
3	Servizi connessi all'illuminazione pubblica	€. 115.035,00
4	Servizi relativi ad ambiente e territorio (parchi, giardini)	€. 47.484,99
5	Protezione civile	€. 5.430,00
TOTALE		€ 482.226,70

7. Dare atto che il regolamento, le aliquote, le tariffe e le riduzioni approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013;

8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

9. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nella sezione relativa ai tributi.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

RIENTRA in aula il Consigliere Benocci – presenti n. 12

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:
consiglieri presenti n. 12 votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Benocci, Monina, Belluccini, Sparapani);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO 1)

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

**Componente dell'Imposta Unica Municipale – I.U.C. –
destinata a coprire i costi del servizio e di smaltimento
dei rifiuti.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
30 settembre 2014**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TASI**
- Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASI**
- Art. 4 BASE IMPONIBILE**
- Art. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**
- Art. 6 SOGGETTO ATTIVO**
- Art. 7 SOGGETTO PASSIVO**
- Art. 8 DECORRENZA DELLA TASI**
- Art. 9 INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

**TITOLO II
ESCLUSIONI, ESENZIONI, DETRAZIONI, RIDUZIONI**

- Art. 10 ESCLUSIONI**
- Art. 11 ESENZIONI**
- Art. 12 DETRAZIONI, RIDUZIONI**

**TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

- Art. 13 DICHIARAZIONE**

- Art. 14 RISCOSSIONE DELLA TASI**
- Art. 15 SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO**
- Art. 16 IMPORTI MINIMI**
- Art. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- Art. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**
- Art. 19 VERIFICHE E ACCERTAMENTI**
- Art. 20 SANZIONI E INTERESSI**
- Art. 21 ACCERTAMENTI CON ADESIONE**
- Art. 22 RISCOSSIONE COATTIVA**

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- Art. 24 NORMA DI RINVIO**
- Art. 25 ENTRATA IN VIGORE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Montefano, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

ART. 4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabili dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677-678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 6 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Montefano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art.2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come dall' art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 8 DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In mancanza, l'obbligazione termina nel mese in cui la dichiarazione viene presentata
2. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 9 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio di polizia locale;
 - b) Servizi connessi alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c) Servizi connessi all'illuminazione pubblica;
 - d) Servizi relativi ad ambiente e territorio (parchi e giardini);
 - e) Protezione civile.
3. Nei costi dei servizi di cui al comma 2 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, ai costi tecnici ed amministrativi.
4. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 2 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

TITOLO II ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI

ART. 10 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

ART.11 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

ART.12 DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o in altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.2014, ai sensi del comma 677 dell.art.1 della legge n. 147 del 27.12.2013, ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 148 del 27.12.2013 smi, nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni con unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso discontinuo, ma ricorrente;
 - d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) Fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 13 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli

stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 14 RISCOSSIONE DELLA TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

ART. 15 SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. È consentito pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno l'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio esclusivamente in via telematica delle determinazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti della TASI entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. A decorrere dall'anno 2015 i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro

richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

5. Per il solo anno 2014, in deroga il settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014 mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 306 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale sul federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
6. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

ART. 16 IMPORTI MINIMI

1. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad 5 euro.
2. L'importo minimo di versamento si applica ad ogni singolo soggetto tenuto al versamento della TASI.
3. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto deve essere versato cumulativamente con

l'importo dovuto a saldo, ove la somma complessiva sia superiore al minimo di versamento.

ART. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo

ART. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Non si dà luogo a rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 16 comma 1.

ART. 19 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede

all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 56, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute si applicano gli interessi computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 21 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 56, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 2*bis* D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Il Sindaco
Dott. CARNEVALI CARLO

Prot. N.

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^a comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li, 09-10-14

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE